

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2004

relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta)

(2004/544/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
- (2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, che è aperta alla firma dal 5 novembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali⁽¹⁾ allegata alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH

⁽¹⁾ Sono riprodotte soltanto le versioni del testo della convenzione che fanno fede, vale a dire la versione inglese e la versione francese.